



## Il Rettore

**VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*, e, in particolare, l'art. 10, rubricato *“Competenze disciplinari”*;

**VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 480/12 dell'8 giugno 2012 ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 185/19 dell'11 marzo 2019, e, in particolare, l'art. 16 (*Collegio di disciplina*), commi 2 e 3, relativi alla composizione e alla durata del mandato:

*“2. Il Collegio di disciplina, che si riunisce secondo il principio del giudizio tra pari, è nominato dal Rettore ed è composto da sette membri, e da tre membri supplenti, tutti in regime di tempo pieno e con un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni: un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore di ruolo in servizio presso l'Ateneo, eletti secondo modalità definite da un apposito regolamento che attribuisce l'elettorato attivo, rispettivamente, ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo; due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore in regime di tempo pieno non appartenenti al ruolo dell'Università della Tuscia, designati dal Senato Accademico nell'ambito di una rosa di candidati individuati a seguito di avviso pubblico. I membri supplenti (un ordinario, un associato e un ricercatore) sono eletti secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui al presente comma. Il Rettore nomina il presidente del Collegio di disciplina tra i professori ordinari che ne sono membri.*

*3. I componenti del Collegio restano in carica per tre anni consecutivi con mandato rinnovabile per una sola volta.”*

**VISTO** il Codice Etico e di Comportamento di questa Università, emanato con decreto rettorale n. 827/19 del 31 ottobre 2019, e, in particolare, l'art. 30 relativo alla composizione e alle procedure per la costituzione del Collegio di disciplina;

**VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 216/13 del 5 marzo 2013 e successive modificazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 521/20 del 16 settembre 2020;

**VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con decreto rettorale n. 875/13 del 3 ottobre 2013, e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 683/19 del 18 settembre 2019;

**VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, Parte Generale, emanato con decreto rettorale n. 823/12 del 16 ottobre 2012 e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 625/21 del 4 novembre 2021;

**VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'elezione dei componenti interni del Collegio di disciplina, emanato con decreto rettorale n. 829/19 del 31 ottobre 2019;

**VISTO** decreto rettorale n. 1027/19 del 20 dicembre 2019, relativo alla nomina del Collegio di disciplina di questo Ateneo per il triennio 2019-2022, successivamente modificato con decreti rettorali n. 173/2021 del 1° marzo 2021 e n. 65/2022 del 14 febbraio 2022;

**RILEVATA** la necessità di provvedere alla ricostituzione del Collegio di disciplina a norma dell'art. 16 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 30 del Codice Etico e di Comportamento di questo Ateneo;

**TENUTO CONTO** che, con separato provvedimento, si darà avvio alla procedura per la nomina dei componenti esterni all'Ateneo nel Collegio di disciplina secondo le disposizioni dell'art. 16 dello Statuto e dell'art. 30 del Codice Etico e di Comportamento;

**PRESO ATTO** che l'Ateneo si è dotato di un sistema informatico che consente lo svolgimento in modalità telematica delle procedure elettorali;

## DECRETA

### *Collegio di disciplina (art. 16 Statuto) – triennio 2022-2025*

#### **Art. 1**

##### ***Indizione elezioni componenti interni***

1. Ai fini della costituzione del Collegio di disciplina di questa Università, sono indette le elezioni dei seguenti componenti interni, tutti in regime di tempo pieno e con un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni:
  - n. 2 professori ordinari (un componente effettivo e uno supplente)
  - n. 2 professori associati (un componente effettivo e uno supplente)
  - n. 2 ricercatori di ruolo (un componente effettivo e uno supplente).
2. **Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica, tramite la piattaforma on-line "Eligo", il giorno venerdì 2 dicembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 17.00.**
3. L'accesso alla piattaforma telematica degli aventi diritto al voto sarà consentito attraverso l'inserimento di apposite credenziali che gli stessi riceveranno sul proprio *account* istituzionale il giorno precedente la votazione.
4. I componenti del seggio elettorale saranno nominati con decreto rettorale almeno cinque giorni prima dello svolgimento delle elezioni.
5. La durata in carica dei componenti interni all'Ateneo nel Collegio di disciplina, salvo modificazioni del proprio stato giuridico, è triennale e decorre dalla data del provvedimento di nomina del Collegio di disciplina. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
6. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

#### **Art. 2**

##### ***Elettorato, candidature e validità delle elezioni***

1. L'elettorato attivo e passivo spetta a coloro che, alla data di svolgimento delle elezioni, rivestano le qualifiche richieste nell'ambito della categoria di appartenenza e non siano sospesi dal servizio in relazione a procedimenti penali o disciplinari ovvero non si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.
2. L'elettorato attivo spetta, per i componenti professori ordinari, ai professori ordinari; per i componenti professori associati, ai professori associati; per i componenti ricercatori di ruolo, ai ricercatori di ruolo.
3. L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori di ruolo che si trovino in regime di tempo pieno e con un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni.
4. I professori e i ricercatori di ruolo in regime di impegno a tempo definito hanno titolo all'elettorato passivo solo se, entro i tre giorni successivi alla indizione delle elezioni, presentino al Rettore una dichiarazione di opzione per il tempo pieno da far valere in caso di nomina.
5. Hanno diritto al solo elettorato attivo i docenti in aspettativa per motivi di famiglia, in congedo straordinario per motivi di studio, comandati, distaccati, collocati fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità. I docenti in congedo per motivi di studio, ovvero in periodo di alternanza, conservano il diritto elettorale passivo, qualora il periodo di congedo o di alternanza venga comunque a scadere prima della nomina, ovvero qualora presentino al Rettore dichiarazione di rinuncia ad usufruire del periodo residuo, da far valere dalla data della nomina.
6. L'Amministrazione predispone gli elenchi degli elettori, le schede elettorali, e quant'altro necessario a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

7. Gli elenchi di cui al precedente comma sono a disposizione di chiunque vi abbia interesse, presso l'Ufficio dell'Amministrazione preposto, venti giorni prima della data fissata per le elezioni (per facilitare la loro consultazione, verranno pubblicati sul sito di Ateneo, nell'apposita pagina). Sono comunque ammessi all'esercizio del diritto di voto anche coloro i quali, pur non essendo inclusi negli elenchi, comprovino con un'autocertificazione, resa ai sensi della normativa vigente in materia, la loro appartenenza al corpo elettorale alla data delle votazioni.
8. Le votazioni sono valide purché alle stesse abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

### Art. 3

#### **Commissione elettorale**

1. Ai sensi degli artt. 32 e 40 del Regolamento Generale di Ateneo, la Commissione elettorale, con compiti consultivi e di riscontro delle votazioni, è così costituita:
  - Prof. Andrea Genovese professore di prima fascia, Presidente
  - Prof.ssa Roberta Bernini professore di seconda fascia, componente
  - Dott.ssa Paola Pogliani ricercatore di ruolo, componente
  - Sig.ra Giuseppina Frangipane personale tecnico-amm.vo, componente
  - Dott.ssa Federica Balletti personale tecnico-amm.vo, componente, con funzioni di Segretario.
2. La Commissione elettorale svolge compiti consultivi, accerta la validità delle candidature presentate, disciplina la propaganda elettorale, decide sulle contestazioni e sui ricorsi, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sulle controversie relative alle stesse e procede alla raccolta dei risultati degli scrutini per l'elaborazione dei dati definitivi.
3. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati attestati dal verbale trasmesso dal seggio, accerta il raggiungimento del *quorum* previsto dal precedente articolo 2, comma 8, ed elabora i dati definitivi dei risultati delle elezioni dopo aver deciso sulle eventuali contestazioni e reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio.
4. L'ordine degli eletti è determinato secondo il numero dei voti da ciascuno riportati. Il componente supplente è il secondo degli eletti.
5. A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo e a parità di anzianità di ruolo la maggiore età.

### Art. 4

#### **Presentazione delle candidature**

1. Le candidature dovranno essere inviate in modalità telematica all'indirizzo [protocollo@pec.unitus.it](mailto:protocollo@pec.unitus.it) - Ufficio URP e Affari Istituzionali con apposita dichiarazione sottoscritta, unitamente al documento di identità, entro e non oltre **le ore 13.00 di giovedì 17 novembre 2021** (quindicesimo giorno precedente il giorno delle votazioni). Ciascuna candidatura deve essere corredata dalle firme di almeno il 10% degli iscritti alle relative liste elettorali (con arrotondamento per difetto):
  - professori ordinari: almeno 8 firme
  - professori associati: almeno 15 firme
  - ricercatori di ruolo: almeno 3 firme
2. Le sottoscrizioni e le dichiarazioni richieste dal presente articolo sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.

**Art. 5**

***Pubblicità degli atti e norme di rinvio***

1. Il presente decreto e tutti gli atti relativi alle elezioni in oggetto sono pubblicati sul sito di Ateneo nell'apposita sezione dedicata alla costituzione degli organi di Ateneo: <http://www.unitus.it/it/unitus/organi-ateneo/articolo/costituzione-organi-di-ateneo-elezioni->
2. Le elezioni di cui al presente decreto sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per l'elezione dei componenti interni del Collegio di disciplina emanato con decreto rettorale n. 829/19 del 31 ottobre 2019.

IL RETTORE  
Prof. Stefano Ubertini